

La disciplina della Patente a crediti: le novità del decreto attuativo e le ulteriori istruzioni operative

■ PERIODO TRANSITORIO

DAL 24 SETTEMBRE E FINO AL 31 OTTOBRE SARA' POSSIBILE PRESENTARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE E/O AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MEDIANTE PEC ALL'INDIRIZZO DICHIARAZIONEPATENTE@PEC.ISPETTORATO.GOV.IT SUL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE STESSA.

TALE AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE VINCOLA L'OPERATORE A PRESENTARE L'ISTANZA ENTRO IL 31 OTTOBRE P.V.

IL PORTALE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE E' OPERATIVO DAL 1° OTTOBRE.

PER OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DAL 1° OTTOBRE, RISULTA COMUNQUE NECESSARIO O ESSERE IN POSSESSO DELLA PREDETTA AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA O AVER EFFETTUATO LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE IL PORTALE.

DAL 1 NOVEMBRE P.V. NON SARA' PIU' POSSIBILE OPERARE NEI CANTIERI IN FORZA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE, MA OCCORRERA' AVER EFFETTUATO L'ISTANZA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE PORTALE



AUTOCERTIFICAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ (____) il _____

in qualità di:

rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);

lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

■ CAMPO DI APPLICAZIONE

DAL 1 OTTOBRE POSSESSO DELLA PATENTE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS 81/2008 ("QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL'ALLEGATO X")

SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DELLA PATENTE SONO LE IMPRESE – NON NECESSARIAMENTE QUALIFICABILI COME IMPRESE EDILI – E I LAVORATORI AUTONOMI (COMPRESI LE IMPRESE INDIVIDUALI SENZA LAVORATORI) CHE OPERANO «FISICAMENTE» NEI CANTIERI (CIRC. INL N. 4/2024)

ESCLUSIONE PATENTE PER *IMPRESE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III A PRESCINDERE DALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (CIRC. INL N. 4/2024)*
E PER COLORO CHE EFFETTUANO *MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE (CIRC. INL N. 4/2024: AD ESEMPIO INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI ECC.)*

DOCUMENTO EQUIVALENTE PER IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI STABILITI IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

Modalità di presentazione della domanda e contenuti informativi della patente

*La patente sarà
rilasciata in
formato digitale*

■ CHI PRESENTA LA DOMANDA?

I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1 DEL TUSL PRESENTANO LA DOMANDA ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – ATTRAVERSO SPID PERSONALE O CIE (CIRC. N. 4/2024 INL)



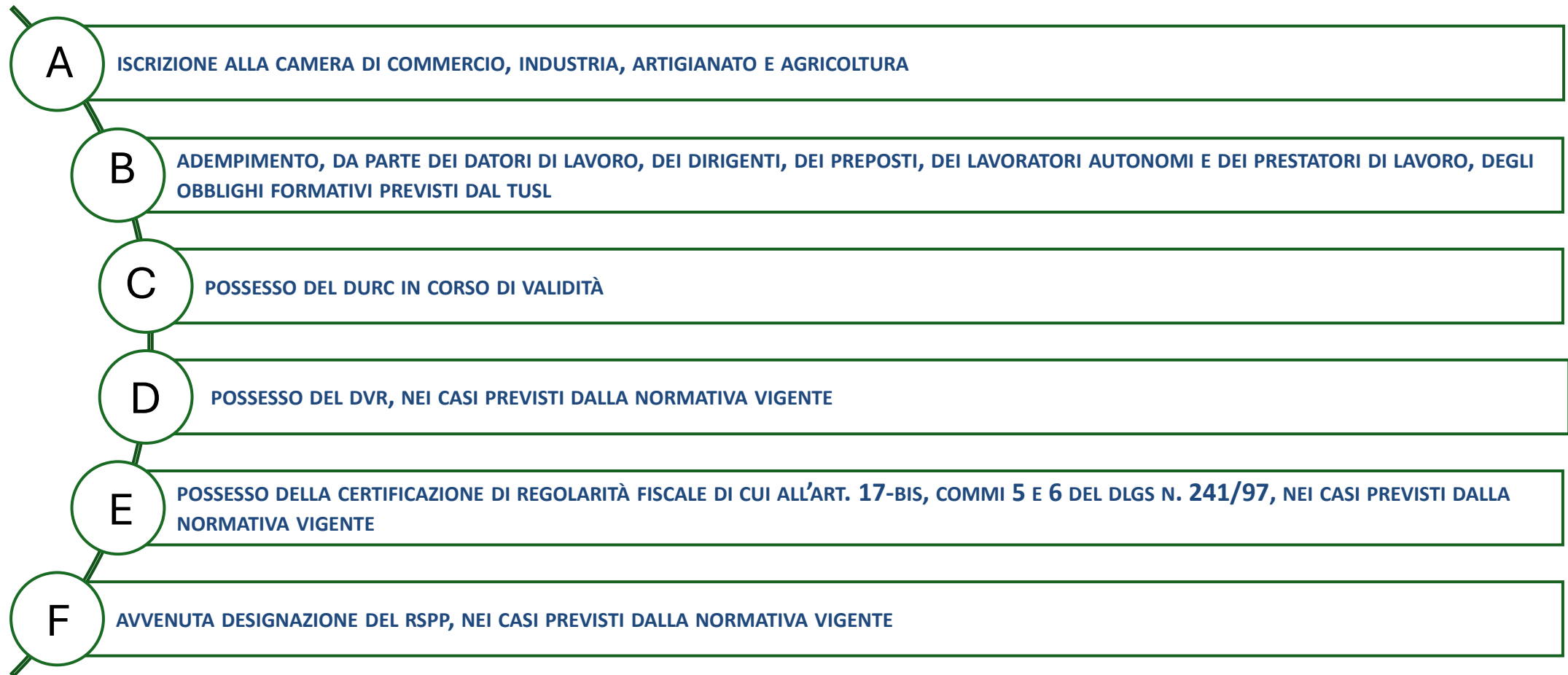
**Art. 27,
co. 1 del
TUSL**

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (DI CUI ALL'ART.89, CO.1, LETT. A) DEL TUSL, AD ESCLUSIONE DI COLORO CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE

LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DAL LAVORATORE AUTONOMO, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTO MUNITO DI DELEGA IN FORMA SCRITTA, IVI INCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. N. 12/79 (CONSULENTI DEL LAVORO, COMMERCIALISTI, AVVOCATI E CAF)

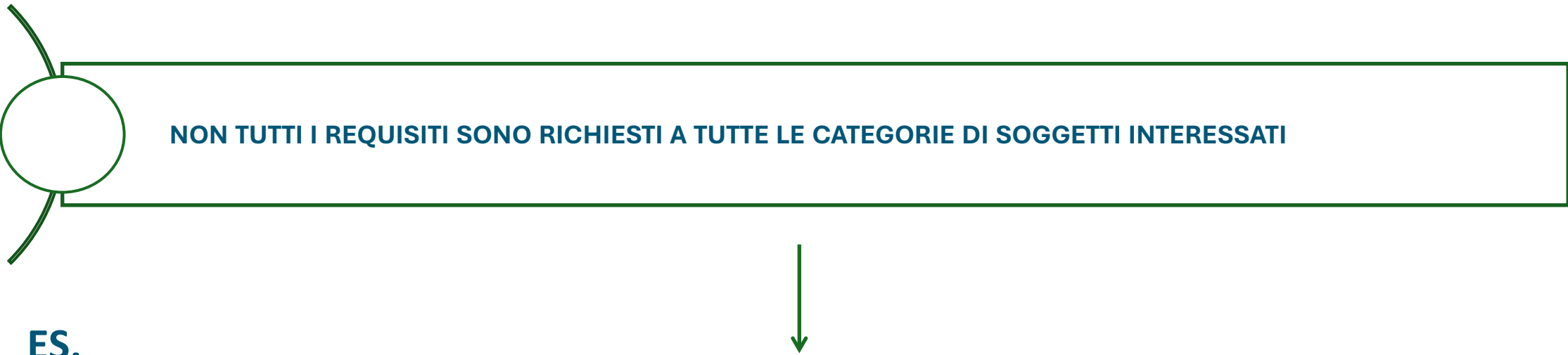
*Il possesso dei requisiti
dovrà risultare al momento
della presentazione della
domanda*

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE



■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

CIRC. N. 4/2024



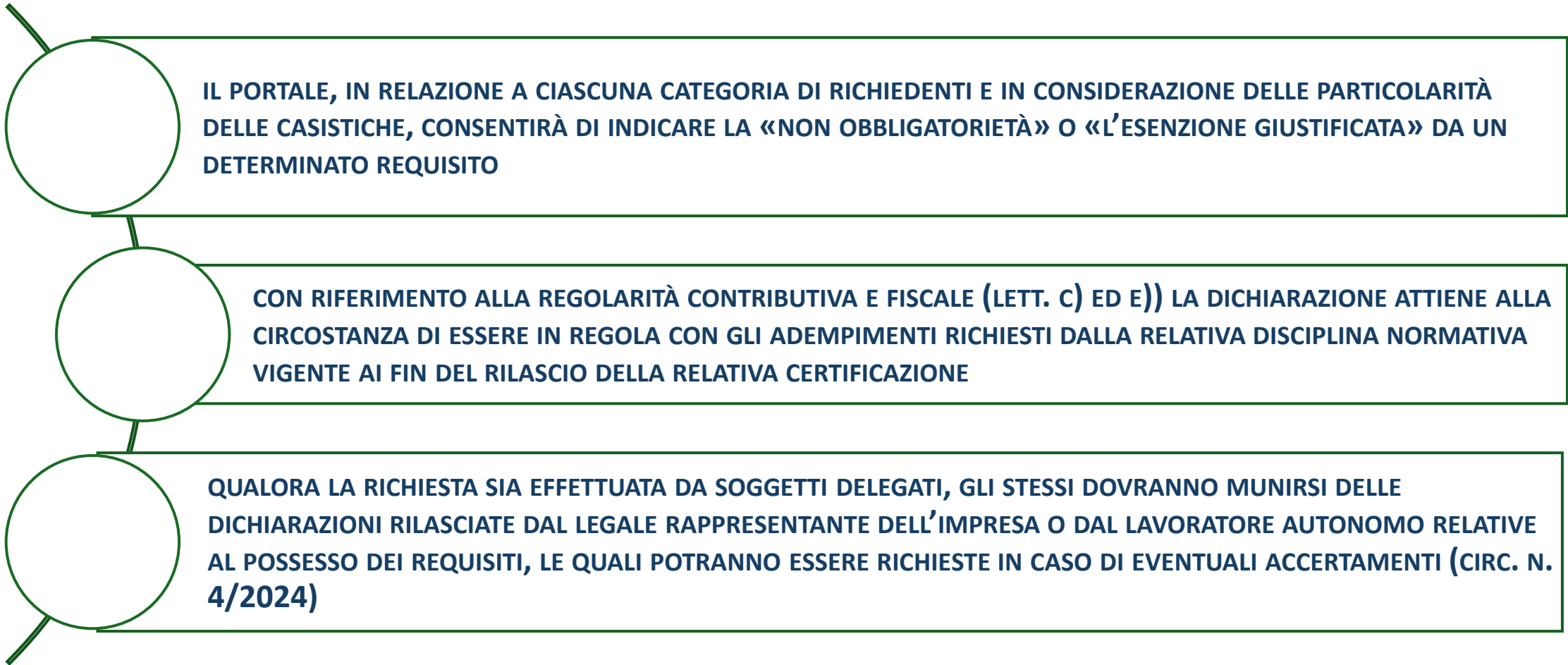
NON TUTTI I REQUISITI SONO RICHIESTI A TUTTE LE CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI

ES.

✓ ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DURC	<i>SIA A IMPRESE CHE A LAVORATORI AUTONOMI</i>
✓ POSSESSO DEL DVR E DESIGNAZIONE RSPP	<i>SOLO A IMPRESE</i>
✓ OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AI LAVORATORI AUTONOMI	<i>SOLO IN CASO DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LE QUALI SIA PREVISTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE</i>

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

CIRC. N. 4/2024



IL PORTALE, IN RELAZIONE A CIASCUNA CATEGORIA DI RICHIEDENTI E IN CONSIDERAZIONE DELLE PARTICOLARITÀ DELLE CASISTICHE, CONSENTIRÀ DI INDICARE LA «NON OBBLIGATORietà» O «L'ESENZIONE GIUSTIFICATA» DA UN DETERMINATO REQUISITO

CON RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE (LETT. C) ED E)) LA DICHIARAZIONE ATTIENE ALLA CIRCOSTANZA DI ESSERE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA RELATIVA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE AI FIN DEL RILASCIO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE

QUALORA LA RICHIESTA SIA EFFETTUATA DA SOGGETTI DELEGATI, GLI STESSI DOVRANNO MUNIRSI DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O DAL LAVORATORE AUTONOMO RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI, LE QUALI POTRANNO ESSERE RICHIESTE IN CASO DI EVENTUALI ACCERTAMENTI (CIRC. N. 4/2024)

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

C POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ

E POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL DLGS N. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000

B ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL

D POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

F AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

■ COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

ACCESSO AL PORTALE INL ATTRAVERSO MODALITÀ INFORMATICHE
CHE ASSICURINO L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ACCESSO

SUL PORTALE VIENE RILASCIATA E RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI DI CUI AL COMMA 2, INFORMANO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE – RLST ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO

NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA PATENTE È COMUNQUE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE NOTIFICATA DALL'INL

<https://www.ispettorato.gov.it/>

Accedi ai Portali INL

Accedi al sito istituzionale

Accedi al Sito Web per trovare i contenuti di seguito elencati

Orientamenti giuridici in ordine ai profili interpretativi e applicativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso circolari e note interpretative dell'INL;

contenuti informativi sull'attività ispettiva, tra cui monitoraggi e report;

comunicati ufficiali;

modulistica inerente ai servizi erogati dall'Ispettorato;

contatti e informazioni riguardo alle sedi territoriali.

Accedi al Portale dei Servizi

Accedi al Portale dei Servizi per richiedere il rilascio della Patente a Crediti

In fase di prima applicazione è comunque possibile presentare una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, **tramite PEC**, all'indirizzo:

✉ dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Eventuali **quesiti** inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all'indirizzo e-mail:

✉ PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

📎 [D.M. n. 132 del 18 settembre 2024](#)

📎 [Circolare INL n. 4/2024](#)

📎 [Autocertificazione requisiti patente](#)

📎 [Istruzioni tecniche](#)

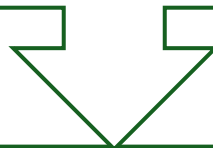
📺 [Istruzioni Patente - legale rappresentante](#)

📺 [Istruzioni Patente - delegato](#)

■ COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno stato NON appartenente all'UE

PRESENTAZIONE, TRAMITE IL PORTALE INL, DELL'AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (UE) O L'AVVENUTO RICONOSCIMENTO SECONDO LA LEGGE ITALIANA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (EXTRA UE)



SUL PORTALE VIENE RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE
CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

*SE NON IN POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE,
SARANNO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA AI SENSI DEL COMMA 1, DICHIARANDO (PER IMPRESE UE) IL POSSESSO DI DOCUMENTI EQUIVALENTI QUALI AD ESEMPIO MODELLO A1 ANZICHÉ DEL DURC E (PER LE IMPRESE EXTRA UE) IL POSSESSO DEGLI STESSI DOCUMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI ITALIANI (CIRC. N. 4/2024)*

■ REVOCA DELLA PATENTE

LA PATENTE È REVOCATA NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA, DICHIARATA INIZIALMENTE (CIRC. N. 4/2024), DI UNO O PIÙ REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 ACCERTATE IN VIA DEFINITIVA, IN SEDE SUCCESSIVA AL RILASCIO



IL VENIR MENO DI UNO O PIÙ REQUISITI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO (AD ES. L'ASSENZA DEL DURC) NON POTRÀ INCIDERE SULLA SUA UTILIZZABILITÀ, FERME RESTANDO LE CONSEGUENZE DI CARATTERE SANZIONATORIO O DI ALTRO TIPO PREVISTE DALL'ORDINAMENTO (CIRC. N. 4/2024)

IL CONTROLLO DEI REQUISITI, A CAMPIONE, POTRÀ AVVENIRE SIA D'UFFICIO SIA IN OCCASIONE DI ACCESSI ISPETTIVI DELL'ISPETTORATO O DI ALTRI ORGANISMI DI VIGILANZA (CIRC. N. 4/2024)

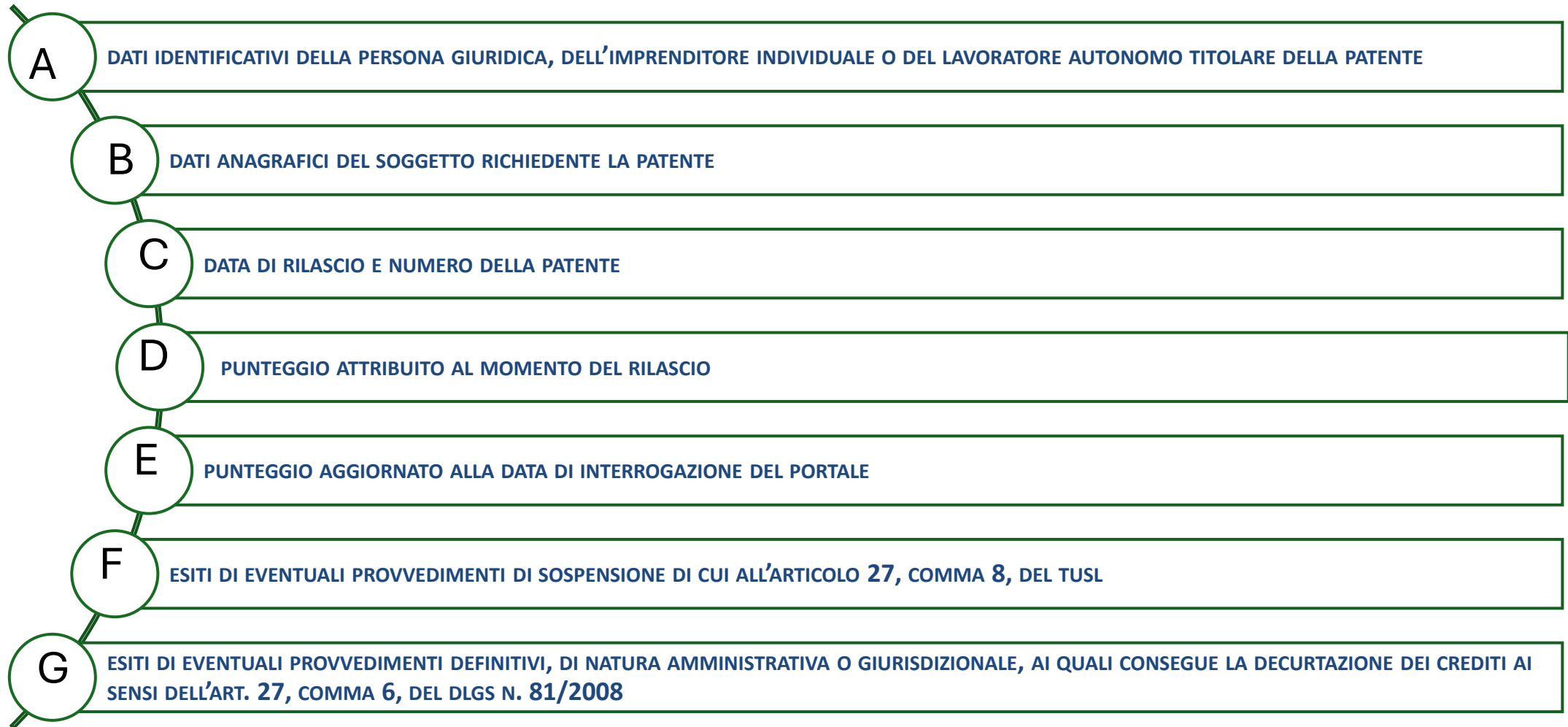
■ REVOCA DELLA PATENTE

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVOCA NON POTRÀ IN OGNI CASO PRESCINDERE DA UN CONFRONTO CON L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DELLA PATENTE E DA UNA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI DA VALUTARE (CIRC. N. 4/2024)

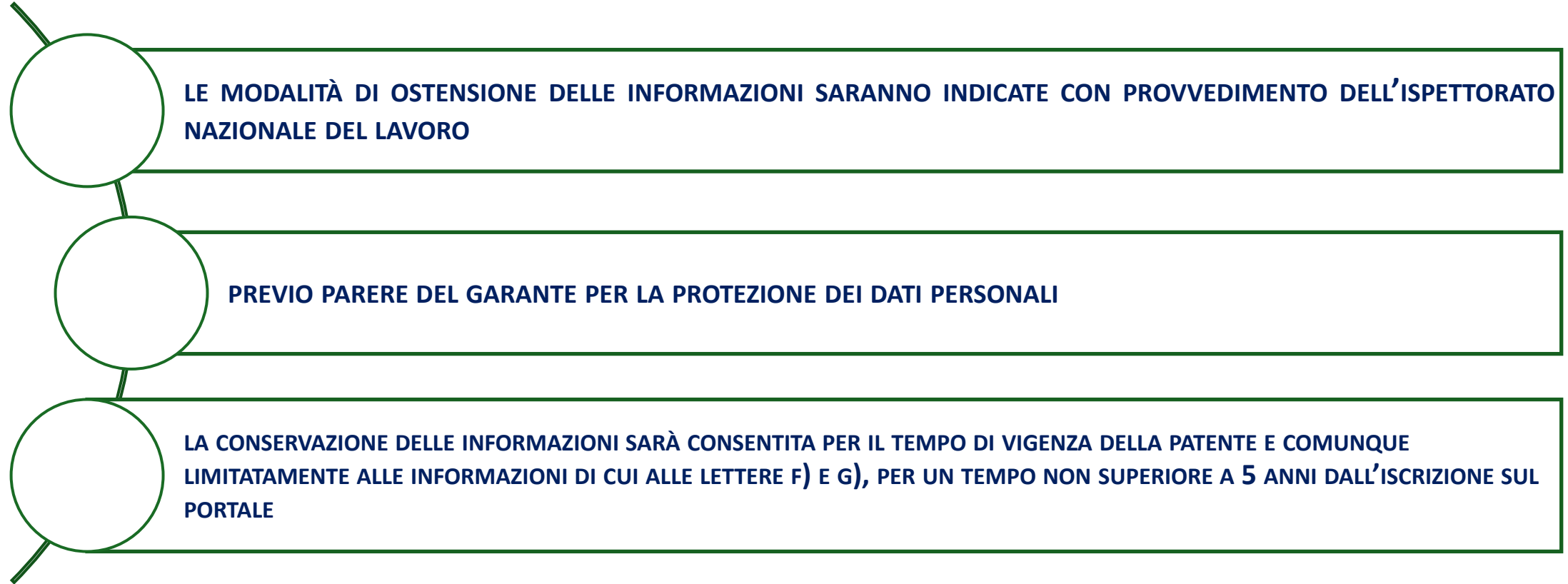
<u>ES.</u> REQUISITO RELATIVO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI (CIRC. N. /2024)	PUR A FRONTE DI UNA DICHIARAZIONE SOSTITUIVA RITENUTA NON VERITIERA, L'INL VALUTERÀ: - <i>LA GRAVITÀ DELL'OMISSIONE (DATA, AD ESEMPIO, DALLA TOTALE ASSENZA DI FORMAZIONE TENENDO CONTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA AZIENDALE);</i> - <i>LA CIRCOSTANZA SECONDO CUI L'EVENTUALE OMISSIONE RIGUARDI PERSONALE CHE NON SIA DESTINATO AD OPERARE IN CANTIERE (AD ESEMPIO PERSONALE AMMINISTRATIVO) O CHE L'IMPRESA ABBIA OTTEMPERATO O MENO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE AI SENSI DEL D.LGS. N. 758/1994</i>
---	--

DECORSI 12 MESI DALLA REVOCA,
L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ CHIEDERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA PATENTE

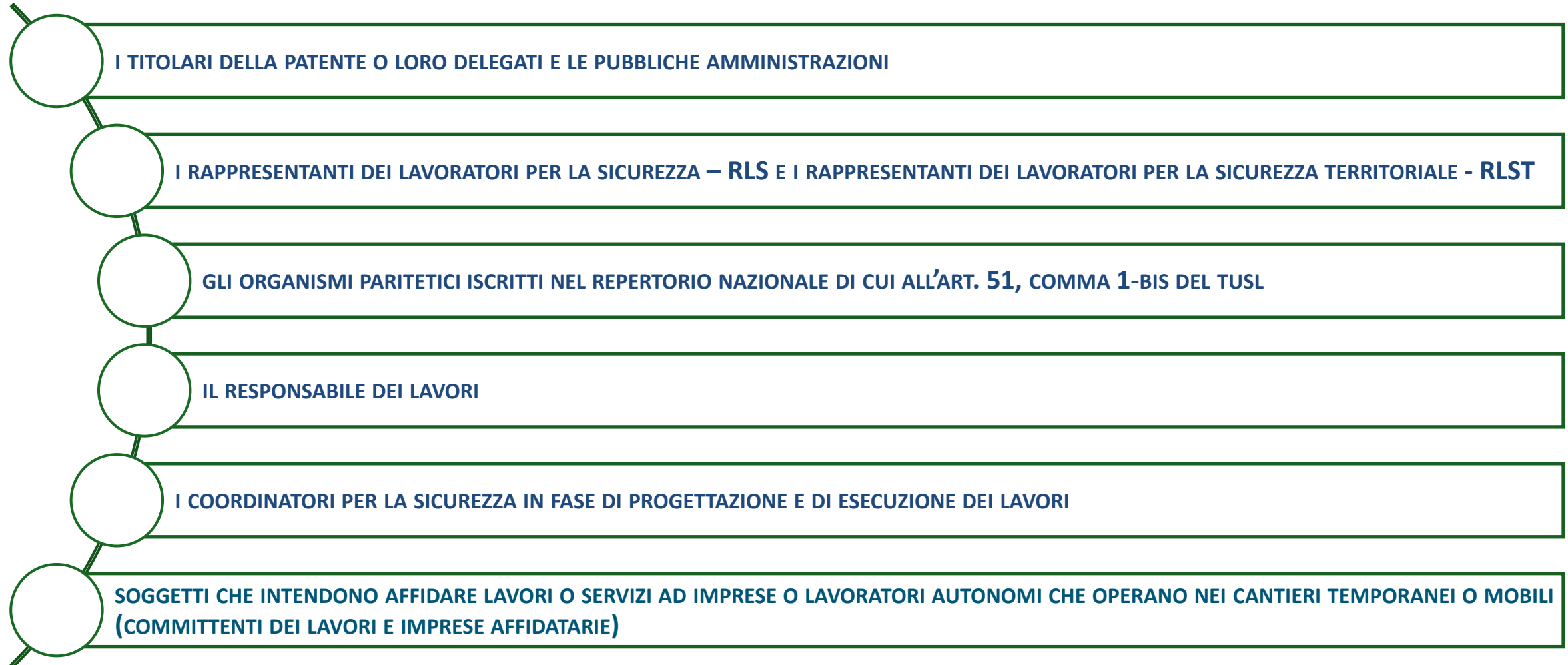
■ QUALI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL PORTALE PER CIASCUNA PATENTE?



■ L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI È CONSENTITO:



■ CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI?



CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

IL COMMITTENTE VERIFICA IL POSSESSO DELLA PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI, ANCHE NEI CASI DI SUBAPPALTO, OVVERO, DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

SANZIONE IN CAPO AL COMMITTENTE

TRA I DOCUMENTI DA INVIARE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE È RICOMPRESA ANCHE LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VERIFICA DELLA PATENTE

PUNTEGGIO

INIZIALE DI 30 CREDITI



I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI, LE MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI SONO DEMANDATI AD UN DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, SENTITO L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO



LE DECURTAZIONI SONO CORRELATE ALLE RISULTANZE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMANATI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI, NEI CASI E NELLE MISURE INDICATI NELL'ALLEGATO I-BIS SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, DIVENUTE DEFINITIVE
SE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO ACCERTAMENTO ISPETTIVO SONO CONTESTATE PIÙ VIOLAZIONI TRA QUELLE DELL'ALLEGATO I-BIS, I CREDITI SONO DECURTATI IN MISURA NON ECCEDEnte IL DOPPIO DI QUELLA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE

PUNTEGGIO

INFERIORE A 15 CREDITI



NON CONSENTE ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI DI OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

È CONSENTITO IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO O SUBAPPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE, QUANDO I LAVORI ESEGUITI SONO SUPERIORI AL 30 PER CENTO DEL VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO (SALVA L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14)

SANZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

IN MANCANZA DI PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE O CON PATENTE IL CUI PUNTEGGIO SIA INFERIORE A 15 CREDITI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI

Allegato I-bis

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE
1-20	VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL
21-24	LAVORO IRREGOLARE
25-28	INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
29	MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	3
3	OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2
4	OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE	3
5	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	3
6	OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	2
7	MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO	3
8	MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO	2
9	LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2
10	PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2

■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
11	MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)	2
12	OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO	2
13	OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	1
14	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLCI INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28	3
15	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE	3
16	OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101	3
17	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	2
18	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	2
19	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	3
20	OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177	1

■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
21	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	1
22	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	2
23	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	3
24	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 IN AGGIUNTA ALLE CONDOTTE DI CUI AI NUMERI 21, 22 E 23	1

■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
25	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE COMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI	5
26	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	8
27	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	15
28	INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	20
29	MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	10

Il provvedimento di sospensione della patente

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - ARTICOLO 27, COMMA 8, TUSL

SE NEI CANTIERI DI CUI AL COMMA 1, ART. 27, TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DEL LAVORATORE O UN'INABILITÀ PERMANENTE, ASSOLUTA O PARZIALE, L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO PUÒ SOSPENDERE, IN VIA CAUTELARE, LA PATENTE FINO A 12 MESI

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È AMMESSO RICORSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 14, TUSL

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO CHE VIENE EMANATO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ → IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - ART. 27, COMMA 7, TUSL

SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 689/1981 DIVENUTE DEFINITIVE



IN VIA GENERALE, LA DEFINITIVITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DIPENDE DALLA IMPOSSIBILITÀ DI ESPERIRE AVVERSO IL MEDESIMO GLI ORDINARI MEZZI DI IMPUGNAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE (CFR. ARTT. 324 C.P.C. E 648 C.P.P.)

I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI HANNO DIVERSA NATURA IN BASE AL TIPO DI ILLECITO CHE ESSI ACCERTANO:

- **LE SENTENZE DI CONDANNA SI RIFERISCONO AI REATI**
- **LE ORDINANZE DI INGIUNZIONE SI RIFERISCONO AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

INL, CIRC. N. 4/2024 → I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN QUESTIONE DEVONO RIGUARDARE CONDOTTE ILLECITE POSTE IN ESSERE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2024, A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE AL SOGGETTO INTERESSATO SIA STATA GIÀ RILASCIATA LA PATENTE RICHIESTA

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NEL DECRETO ATTUATIVO N. 132/2024

L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO ATTUATIVO DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

COMMA 1 → L'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO È L'ISPETTORATO DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

INL, CIRC. N. 4/2024 → IL PROVVEDIMENTO VA DUNQUE RIMESSO AL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA O ALL'ISPETTORATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RELAZIONE AL LUOGO DOVE SI È VERIFICATO L'EVENUTO INFORTUNISTICO.

GLI UFFICI TERRITORIALI, PRIMA DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, POSSONO CHIEDERE CHE LA DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO ESPRIMA UN PARERE, NON VINCOLANTE, SULLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO.

IPOTESI DI OBBLIGATORIETA' DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 3, COMMA 2

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È OBBLIGATORIA SE, NEI CANTIERI DI CUI ALL'ART. 27 DEL TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, ALMENO A TITOLO DI COLPA GRAVE.

È FATTA SALVA LA DIVERSA VALUTAZIONE DELL'ISPettorato ADEGUATAMENTE MOTIVATA.

INL, CIRC. N. 4/2024 → FERMA RESTANDO LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE, LA SOSPENSIONE È NORMALMENTE ADOTTATA, A MENO CHE DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO E, QUINDI, DALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CORSO NON POSSANO DERIVARE SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO PER I LAVORATORI O PER I TERZI O COMUNQUE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

I MOTIVI CHE HANNO SUGGERITO DI NON ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, PUR IN PRESENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI UNA RELAZIONE AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

IL REQUISITO DELLA COLPA GRAVE

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA COLPA GRAVE È UNA FORMA DI RESPONSABILITÀ CARATTERIZZATA DA UNA MARCATA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI DILIGENZA, SPECIFICAMENTE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. IN PARTICOLARE, IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO SOLO SE VENGONO ACCERTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- ✓ **PER QUANTO CONCERNE IL GRADO DI NEGLIGENZA, LA COLPA GRAVE IMPLICA UN COMPORTAMENTO CHE SI DISCOSTA NOTEVOLMENTE DA CIÒ CHE È CONSIDERATO RAGIONEVOLE E DILIGENTE;**
- ✓ **PER QUANTO CONCERNE LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, LA COLPA GRAVE SI CONCRETIZZA NELLA VIOLAZIONE EVIDENTE E SOSTANZIALE DI SPECIFICHE NORME PREVENZIONISTICHE DA ADOTTARE;**
- ✓ **PER QUANTO CONCERNE LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO, UN ASPETTO IMPORTANTE DELLA COLPA GRAVE È CHE IL RESPONSABILE ERA, O AVREBBE DOVUTO ESSERE, PIENAMENTE CONSAPEVOLE DEL RISCHIO A CUI ESPONEVA I LAVORATORI E PERTANTO LA COLPA GRAVE SI MANIFESTA QUANDO IL SOGGETTO AGISCE (O OMETTE DI AGIRE) CON UNA COSCIENZA CHIARA DEL PERICOLO MA SENZA ADOTTARE LE SPECIFICHE MISURE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO CHE HA DETERMINATO L'EVENTO INFORTUNISTICO.**

ART. 3, COMMA 2

L'ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA FATTISPECIE FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TIENE CONTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 2700 C.C., DEI VERBALI REDATTI DAI PUBBLICI UFFICIALI INTERVENUTI SUL LUOGO E NELLE IMMEDIATEZZE DEL SINISTRO, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI

ART. 2700 C.C., EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO

L'ATTO PUBBLICO FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO [221 C.P.C.], DELLA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO DAL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA FORMATO, NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEGLI ALTRI FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA AVVENUTI IN SUA PRESENZA O DA LUI COMPIUTI

IPOTESI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN VIA RESIDUALE

ART. 3, COMMA 3

NEL CASO DI INFORTUNI DA CUI DERIVA L'INABILITÀ PERMANENTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI O UNA IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE, IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, A TITOLO DI COLPA GRAVE, LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATA SE LE ESIGENZE CAUTELARI NON SONO SODDISFATTE DA:

- PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 14, TUSL
- SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321 C.P.P.

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA SOSPENSIONE DERIVANTE DA UN EVENTO INFORTUNISTICO CHE DÀ LUOGO A UNA INABILITÀ PERMANENTE NON PUÒ PRESCINDERE DA UN PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA STESSA INABILITÀ DA PARTE DELL'INAIL.

L'IPOTESI DI «IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE» FA INVECE RIFERIMENTO AI CASI IN CUI NON È INDISPENSABILE ATTENDERE IL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA INABILITÀ PERMANENTE.

PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 14, TUSL:

ADOTTATO DAGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

→ SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA, TALE PROVVEDIMENTO È ADOTTATO IN RELAZIONE «ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA NEL SINGOLO CANTIERE» (CFR. ML CIRC. N. 33/2009)

SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321, C.P.P.:

QUANDO VI È PERICOLO CHE LA LIBERA DISPONIBILITÀ DI UNA COSA PERTINENTE AL REATO POSSA AGGRAVARE O PROTRARRE LE CONSEGUENZE DI ESSO O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DI ALTRI REATI, A RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, IL GIUDICE COMPETENTE NE DISPONE IL SEQUESTRO CON DECRETO MOTIVATO.

IL GIUDICE PUÒ ALTRESÌ DISPORRE IL SEQUESTRO DELLE COSE DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA.

ART. 3, COMMA 4

LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE, COMUNQUE NON SUPERIORE A 12 MESI, È DETERMINATA TENENDO CONTO DELLA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI NONCHÉ DELLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DELLE EVENTUALI RECIDIVE.

ART. 3, COMMA 5

IN CASO DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, L'INL PROVVEDE ALLA VERIFICA E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL CANTIERE OVE SI È VERIFICATA LA VIOLAZIONE.

INL, CIRC. N. 4/2024 → TALI ATTIVITÀ DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE, LADDOVE POSSIBILE IN BASE ALLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, DA UN ACCERTAMENTO SULLA PERSISTENTE PRESENZA DEL CANTIERE, IN PARTICOLARE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ABBIA AVUTO UNA DURATA DI DIVERSI

ART. 3, COMMA 6

L'INAIL METTE A DISPOSIZIONE DELL'INL, IN COOPERAZIONE APPLICATIVA, OGNI INFORMAZIONE CONCERNENTE GLI EVENTI INFORTUNISTICI.

RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 27, COMMA 8, TUSL

IL RICORSO E' AMMESSO AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART. 14, COMMA 14, TUSL:

- **E' AMMESSO RICORSO, ENTRO 30 GIORNI, ALL'ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IL QUALE SI PRONUNCIA NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO**
- **DECORSO INUTILMENTE TALE ULTIMO TERMINE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PERDE EFFICACIA**



RICORSO DI TIPO AMMINISTRATIVO, NON GIURISDIZIONALE

I crediti della patente: incremento e recupero

CIRCOLARE INL N. 4/2024
ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI

LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI SARÀ POSSIBILE SOLO AD ESITO DELLE INTEGRAZIONI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI CUI DARÀ NOTIZIA L'INL, UNITAMENTE ALLE MODALITÀ OPERATIVE

I CREDITI ULTERIORI SARANNO ATTRIBUITI CON DECORRENZA «RETROATTIVA», STANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SE IL REQUISITO È CONSEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I CREDITI ULTERIORI SARANNO INVECE ATTRIBUITI MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE

Al rilascio della patente, viene attribuito un punteggio di 30 crediti.

**Il punteggio può essere incrementato,
FINO ALLA SOGLIA MASSIMA DI 100 CREDITI COMPLESSIVI,
con l'attribuzione dei seguenti CREDITI ULTERIORI:**

✓ **per STORICITA' DELL'AZIENDA: fino a 10 crediti al rilascio della patente;**

✓ **per ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO:
fino a 20 crediti;**

✓ **per ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE: fino a 40 crediti, di cui fino a 30 per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fino a 10 per interventi in altri ambiti.**

STORICITA' DELL'AZIENDA

**Fino a 10 CREDITI attribuiti AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA**

ISCRIZIONE ALLA CCIAA	CREDITI
Da 5 a 10 anni	3
Da 11 a 15 anni	5
Da 16 a 20 anni	8
Oltre 20 anni	10

ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti (anno 2024 → anno 2064)

Nel caso di contestazione di una o più violazioni di cui all'Allegato I bis, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione (ove proposta)

Fa eccezione il caso in cui, dopo l'accertamento, sia conseguita l'asseverazione del MOG rilasciata dall'Organismo Paritetico

Nel caso di provvedimento definitivo per una o più violazioni dell'Allegato I bis, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento stesso

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

**Fino a 30 CREDITI attribuiti per interventi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 co. 4 lett. a DM),
tra i quali:**

REQUISITO	CREDITI
Certificazione UNI EN ISO 45001 (SGSL)	5
Asseverazione MOG (secondo norma UNI 11751-1) da parte di Organismo Paritetico iscritto nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	4
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ulteriore a quella obbligatoria (partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione nell'arco di 3 anni)	6
Formazione di cui sopra che coinvolga almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati	8 (= 6+2)

REQUISITO	CREDITI
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza , sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51 TUSL, anche con l'azienda per la singola opera, ovvero con l'Inail:	
compresi fra 5.000 e 25.000 euro	1
compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro	3
superiori a 50.000 euro	6
Possesso, da parte del Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato), di certificazione attestante la partecipazione all'addestramento/formazione pratica, specifica in materia di sicurezza, erogata in cantiere ai propri dipendenti	3
Adozione del DVR anche nei casi in cui sia possibile adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 29 commi 6 e 6 bis del TUSL	3
Almeno 2 visite in cantiere del medico competente , affiancato da RLS o RLST	2

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Fino a 10 CREDITI attribuiti in ambiti diversi da quello della salute e sicurezza (art. 5 co. 4 lett. b DM), tra i quali:

REQUISITO	CREDITI
Dimensione dell'organico aziendale (si computano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi; non si computano lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore):	
imprese che occupano fino a 15 dipendenti	1
imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti	2
imprese che occupano più di 50 dipendenti	4

... continua

REQUISITO	CREDITI
Attestazione di qualificazione SOA in classifica I	1
Attestazione di qualificazione SOA in classifica II	2
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato)	2
Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera (anche in relazione agli appalti e alle forme di lavoro flessibile) certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del d. lgs. n. 276/2003	2
Consulenza e monitoraggio, con esito positivo, da parte degli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	2
Formazione in materia linguistica per i lavoratori stranieri	2

Tempi e modalità di attribuzione dei crediti ulteriori



Al momento di presentazione della domanda per il rilascio della patente, se già si possiede il relativo requisito



Mediante aggiornamento del punteggio della patente, se il requisito viene conseguito dopo la data di presentazione della domanda (trasmissione in via telematica della relativa documentazione)

Per i requisiti costituiti da CERTIFICAZIONI CON VALENZA PERIODICA, l'eventuale PERDITA del requisito comporta la SOTTRAZIONE dei relativi crediti

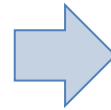
MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Nei casi in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una COMMISSIONE TERRITORIALE composta da rappresentanti di INL e INAIL (invitati a partecipare rappresentanti delle ASL e RLST), tenuto conto di:

- ✓ adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I bis, nonché dei lavoratori occupati nel cantiere (o nei cantieri) in cui si è verificata la violazione stessa;
- ✓ eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'art. 5 co. 4 lett. a) del DM.

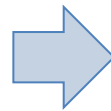
ULTERIORI DISPOSIZIONI

**FUSIONE, ANCHE PER
INCORPORAZIONE, DELL'IMPRESA**



Alla persona giuridica risultante dalla fusione viene accreditato il punteggio della società titolare della patente **recante il maggior numero di crediti** (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

**TRASFORMAZIONI SOCIETARIE DI CUI
AGLI ARTT. 2500 E SS. DEL CODICE
CIVILE O CONFERIMENTO D'AZIENDA
IN SOCIETA' DA PARTE
DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**



Il nuovo soggetto giuridico **conserva il punteggio** della patente del soggetto trasformato o conferente (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)



Grazie per l'attenzione